#### Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Renata Celentano, nata il 20 aprile 1965 a Napoli (NA), codice fiscale CLNRNT65D60F839S, domiciliata in via Domenico Chelini, 9 - 00197 Roma (RM).

#### Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2025

*Il direttore generale:* Donato

25A06084

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 ottobre 2025.

Determinazione del prezzo di vendita dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei medesimi contrassegni identificativi.

#### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, avente ad oggetto «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e, nello specifico, l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il predetto istituto abbia tra i propri «compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 102, il quale prevede che «al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini», demandando a un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione della disciplina relativa alle modalità attuative e agli strumenti operativi della sperimentazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, adottato in attuazione del predetto art. 1, comma 102, della legge n. 145/2018 al fine di disciplinare la «Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 agosto 2022, recante la «Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica» e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede che «Per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» (di seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art. 1, comma 75-vicies quater, come introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale prevede che «I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall'art. 208, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 giugno 2025, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche;

Vista la nota prot. n. 65234, del 17 luglio 2025, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha fornito gli elementi di quantificazione del costo di produzione del contrassegno identificativo dei monopattini elettrici;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 27975 del 7 agosto 2025 con cui è stato richiesto il prescritto sentito al Ministero dell'economia e delle finanze; Dato atto che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 45874 del 2 ottobre 2025, si è espresso positivamente in merito alla determinazione del prezzo di vendita e alla quantificazione della quota di maggiorazione del prezzo di vendita stabilita in misura pari al cinquanta per cento del costo di produzione, IVA esclusa, per ciascun contrassegno identificativo;

Dato atto che il costo di produzione, IVA inclusa, del contrassegno identificativo è corrisposto dal richiedente del contrassegno mediante il sistema di pagamento PagoPA, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul competente capitolo dedicato, per la successiva riassegnazione al capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuato per il pagamento del costo di produzione dei contrassegni identificativi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Dato atto che la quota di maggiorazione, da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992, è corrisposto dal richiedente del contrassegno mediante il sistema di pagamento PagoPA, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2458, capo XV, articolo 00;

Ritenuto di dover stabilire il prezzo di vendita dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e le modalità di richiesta e di rilascio dei medesimi contrassegni identificativi;

#### Decreta:

## Art. 1.

#### Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 1, comma 75-vicies quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente decreto disciplina le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e il prezzo di vendita dei medesimi contrassegni.

## Art. 2.

## Prezzo di vendita del contrassegno identificativo

- 1. Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno identificativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è stabilito in euro 8,66, sulla base della ripartizione indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2. Il prezzo di vendita dei contrassegni è da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva ri-assegnazione alla spesa da destinare a compensazione del costo di produzione, con la quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall'art. 208, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

— 10 –

#### Art. 3.

## Modalità di emissione, richiesta e rilascio del contrassegno identificativo

- 1. Il contrassegno identificativo dei monopattini, che in considerazione delle caratteristiche intrinseche di sicurezza e di produzione è da ritenere carta valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, è realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su supporto di sicurezza con specifici materiali, tecniche, sistemi e procedure, proprie delle carte valori, e con tecnologie anticontraffazione.
- 2. Il proprietario del monopattino elettrico che accede direttamente alla piattaforma telematica può richiedere il ritiro del contrassegno identificativo presso gli uffici della Motorizzazione civile territorialmente competenti o presso gli studi di consulenza automobilistica.
- 3. Ai fini del rilascio del contrassegno identificativo, i richiedenti effettuano, mediante il sistema di pagamento PagoPA accessibile dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il versamento dei seguenti importi in fase di presentazione dell'istanza:
- *a)* il prezzo di vendita stabilito dal precedente art. 2, pari a euro 8,66;
- *b)* l'imposta di bollo e i diritti di motorizzazione, come previsti per legge, da corrispondere per la presentazione dell'istanza.
- 4. Il proprietario di più monopattini elettrici che intende richiedere il rilascio dei contrassegni identificativi per ciascuno di questi può presentare un'unica istanza cumulativa, così come previsto dalla vigente normativa sull'imposta di bollo. In tali casi, il richiedente dei contrassegni esegue il pagamento di un'unica imposta di bollo, di cui alla lettera *b*), per la presentazione dell'istanza cumulativa, il versamento corrispondente al prodotto tra il numero dei contrassegni richiesti e il prezzo unitario di vendita di cui alla lettera *a*) e, infine, un unico versamento pari al prodotto dei diritti di motorizzazione, di cui alla lettera *b*), per il numero di contrassegni richiesti.
- 5. Nel caso di richiesta di ritiro del contrassegno identificativo presso gli studi di consulenza automobilistica, i richiedenti corrispondono altresì la somma determinata dagli studi di consulenza automobilistica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente.
- 6. Con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta, giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo.
- 7. L'obbligo da parte del proprietario del monopattino elettrico di dotarsi di apposito contrassegno identificativo, ai fini della circolazione stradale, trova applicazione a



decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui al comma 6, al fine di garantire un congruo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficia-le* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2025

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Allegato A

Prezzo di vendita del contrassegno identificativo di cui all'art. 2 del decreto

Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno identificativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica stabilito in euro 8,66 è così ripartito:

Costo di produzione	IVA 22%	Quota di maggiorazione	Totale
€ 5,03	€ 1,11	€ 2,52	€ 8,66

25A06086

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

— 11 –

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di bretovameran, «Comirnaty JN.1». (Determina n. 1498/2025).

#### IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie ge-

nerale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c*);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

